



153

mly

L'avv. Pasanisi, premesso che nella fattispecie ci si trova di fronte ad un rapporto di agenzia a tempo determinato (scadenza al 60° anno) ma risolto anticipatamente, ne deduce spettare all'Onsini soltanto una indennità per tale anticipata risoluzione e non l'indennità di licenziamento. La deduzione è condivisa dal Servizio Legale che però la subordina alla interpretazione ed alla relativa portata della clausola contrattuale recante l'obbligo di prestare l'attività professionale esclusivamente per l'I.N.A. - L'avv. Pasanisi, al riguardo, esprime l'avviso che tale esclusività concerne non tutta l'attività professionale, ma soltanto quella attinente agli affari assicurativi, per cui, qualora dovesse risultare una attività extra Istituto in affari assicurativi, in corso di contratto, l'Onsini "sarebbe passibile di indennizzi" verso l'I.N.A.

Il Servizio Legale ritiene che la interpretazione della clausola contrattuale vincolativa, quale data dall'avv. Pasanisi possa essere opinabile, in quanto proprio nel campo produttivo (contratto di agenzia quale ipotizzato dall'avv. Pasanisi) la espresa